



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32080**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **63560** reso da CAMST Soc. Coop. A R.L., agente contabile del Comune di Martellago (VE), relativo alla riscossione dei proventi del servizio mensa scolastica per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito, all'udienza pubblica del **15 gennaio 2025**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino. Presenti per il Comune di Martellago il rag. Annalisa Scroccaro e la d.ssa Silvia Meggiato.

FATTO

1. Con relazione n. 306/2024, il Magistrato designato riferiva in ordine al

		conclusione dell'affidamento.	
		3. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 , tenutasi con l'assistenza della	
		d.ssa Roberta Campolonghi, presenti il rag. Annalisa Scroccaro e la d.ssa	
		Silvia Meggiato in rappresentanza del Comune, il Sostituto Procuratore	
		Generale Francesca Cosentino ha concluso come da verbale e la causa è stata	
		trattenuta in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Il conto indicato in epigrafe è irregolare per le seguenti motivazioni.	
		La gestione di un agente della riscossione è soggetta a principi di regolarità,	
		trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa vigente e nei	
		principi contabili di riferimento. In particolare, il conto giudiziale reso da un	
		agente contabile esterno al termine della gestione deve rappresentare in modo	
		completo le operazioni di riscossione e versamento effettuate nel periodo di	
		gestione. Ciò premesso, già a un primo esame, il conto presenta carenze	
		formali, consistenti nella mancata indicazione di chiari estremi della	
		riscossione (ancorché esposti in via riassuntiva), così da rendere difficile non	
		soltanto l'individuazione delle date in cui la stessa è avvenuta, ma anche la	
		verifica, da parte dello stesso Ente locale, del rispetto della tempistica dei	
		successivi versamenti in tesoreria, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento	
		comunale di contabilità. Poco chiare appaiono anche l'indicazione degli	
		estremi dei versamenti, così come la correlazione con i dati delle riscossioni.	
		Come, altresì, rilevato dal magistrato istruttore e dal pubblico ministero in	
		udienza, soltanto in esito all'istruttoria è emerso che nel conto sono indicate	
		somme rimosse successivamente al "periodo di gestione", per un totale pari a	
		€ 29.663,75, in quanto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione	
		3	

	comunale <i>“nel periodo di gestione 01/01/2018 – 31/01/2018, l’agente</i>	
	<i>contabile CAMST ha riscosso e versato complessivamente 131.418,49 Euro</i>	
	<i>di cui 29.663,75 Euro incassati oltre il periodo di gestione, ma relativi a</i>	
	<i>recupero di crediti riscossi e inerenti anni precedenti”</i> . In particolare: dal	
	01/02/2018 al 28/02/2018, sarebbero state effettuate riscossioni per €	
	29.468,30; a febbraio 2018, riscossioni per € 88,80; dal 01/04/2017 al	
	30/04/2017, riscossioni per € 106,65.	
	Ad avviso del Collegio, la sussistenza di crediti, accertati nelle precedenti	
	gestioni e riscossi successivamente al termine dell’affidamento ovvero	
	riscossi durante la gestione ma versati successivamente (<i>“e relative al periodo</i>	
	<i>Febbraio 2018 e Aprile 2017”</i> , cit. memoria dell’ente locale), avrebbe dovuto	
	essere evidenziata in sede di passaggio di consegne tra agente della riscossione	
	cessante ed agente subentrante, così da garantire una più stretta osservanza dei	
	principi di trasparenza e chiarezza delle scritture contabili. Ciò non sarebbe	
	stato impedito dalla mancata previsione di un formale passaggio di consegne	
	nel Capitolato, che, come evidenziato dallo stesso ente locale, <i>“non prevede</i>	
	<i>un effettivo passaggio di attività di recupero crediti non riscossi, ma</i>	
	<i>contempla l’obbligo contrattuale di completare le procedure di recupero delle</i>	
	<i>quote non versate dagli utenti”</i> . Proprio la previsione di quest’ultimo obbligo	
	avrebbe invero reso necessario la verifica da parte dell’ente locale dell’entità	
	delle somme accertate dall’agente cessante non ancora riscosse ovvero di	
	quelle non ancora versate al termine della gestione, onde consentire la separata	
	rendicontazione delle operazioni effettuate successivamente.	
	Secondo il principio di veridicità, infatti, le informazioni contabili devono	
	rappresentare fedelmente le operazioni effettuate. La corretta	
	4	

	rappresentazione delle partite contabili consente, inoltre, all'amministrazione,	
	agli organi di controllo interno e a questa Magistratura di verificare l'aderenza	
	della gestione agli obblighi di legge, migliorando l'efficacia dei controlli e	
	prevenendo irregolarità nella gestione. Va in proposito rilevato che le	
	circostanze emerse durante l'istruttoria non erano evincibili dal conto, non	
	risultavano rilevate dal responsabile del procedimento (in sede di trasmissione	
	del conto), né emergevano dalla relazione dell'organo di controllo interno (art.	
	139 c.g.c.), peraltro non acquisita agli atti di causa. A quest'ultima è affidata	
	l'effettiva verifica "interna" della gestione degli agenti contabili, come	
	rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui <i>"ferma restando</i>	
	<i>l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe,</i>	
	<i>preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione"</i> (cfr. Sez.	
	giur. Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).	
	Per le motivazioni sopra esposte, il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare	
	l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 63560, demandando	
	agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli	
	obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di	
	conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità	
	della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.	
	5	

